

STATUTO DELL'APS "SPAZIO COPA"

DENOMINAZIONE E SEDE

Art. 1) E' COSTITUITA L'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE DENOMINATA "SPAZIO COPA"

Art. 2) L'ASSOCIAZIONE HA SEDE LEGALE IN LAMEZIA TERME 88046 (CZ) IN VIALE I MAGGIO N.39, CON SEDE OPERATIVA IN MILANO 20128 (MI) IN VIA FEDERICO BELLAZZI 7.

IL CAMBIAMENTO DELL'INDIRIZZO DELLA SEDE LEGALE NON COSTITUISCE MODIFICA STATUTARIA, ED È PERTANTO DELIBERATO DAL CONSIGLIO DIRETTIVO.

FINALITÀ

Art. 3) L'ASSOCIAZIONE NON PERSEGUE SCOPI DI LUCRO E VIETA LA DISTRIBUZIONE, ANCHE IN FORMA INDIRETTA, DI UTILI O AVANZI DI GESTIONE NONCHÉ DI FONDI, RISERVE O CAPITALE DURANTE LA VITA DELL'ASSOCIAZIONE STESSA, SALVO CHE LA DESTINAZIONE O LA DISTRIBUZIONE NON SIANO IMPOSTE DALLA LEGGE O EFFETTUATE A FAVORE DI ALTRE APS CHE PER LEGGE, STATUTO O REGOLAMENTO FANNO PARTE DELLA MEDESIMA STRUTTURA UNITARIA.

GLI UTILI O GLI AVANZI DI GESTIONE SONO IMPIEGATI ESCLUSIVAMENTE PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI E DI QUELLE AD ESSE DIRETTAMENTE CONNESSE.

Art. 4) L'ASSOCIAZIONE PERSEGUE ESCLUSIVAMENTE FINALITÀ DI SOLIDARIETÀ SOCIALE. ESSA INTENDE OPERARE NEI SETTORI DI PROMOZIONE DELLA CULTURA, DELL'ARTE E TUTELA E PROMOZIONE DEL TERRITORIO, SVOLGENDO LE SEGUENTI ATTIVITÀ PRIMARIE:

- A) BENEFICENZA
- B) PROMOZIONE DELLA CULTURA E DELL'ARTE ATTRAVERSO LA VENDITA DI DEPLIANTS, MAGLIETTE, OGGETTI DI MODICO VALORE, ORGANIZZAZIONE DI EVENTI PUBBLICI DI SENSIBILIZZAZIONE, DA CUI SI POSSONO RICAVARE DEI FONDI PER SOSTENERE L'ATTIVITÀ PRINCIPALE DELLA ONLUS.
- C) PROMOZIONE ALL'ABOLIZIONE DI OGNI FORMA DI DISCRIMINAZIONE NORMATIVA RELATIVA ALL'ORIENTAMENTO SESSUALE E ALL'IDENTITÀ ED ESPRESSIONE DI GENERE E PER IL PIENO RICONOSCIMENTO LEGALE DELL'UGUAGLIANZA DEI DIRITTI DELLE COPPIE OMOSESSUALI; REALIZZARE O PROMUOVERE ATTIVITÀ EDUCATIVE E FORMATIVE PERMANENTI LUNGO L'ARCO DELLA VITA, INFORMALI, NON FORMALI, E A CARATTERE PROFESSIONALE, RIVOLTE AI VOLONTARI, AGLI OPERATORI E AI DIRIGENTI ASSOCIATIVI, COSÌ COME ALLE CITTADINE E AI CITTADINI, ITALIANI E STRANIERI.
- D) PROMOZIONE SOCIALE, CULTURALE, SPORTIVA DILETTANTISTICA, EDUCATIVA-FORMATIVA, LUDICO-RICREATIVA, TURISTICA MEDIANTE SERVIZI CHE I PROPRI ASSOCIATI RITERRANNO OPPORTUNI PER IL TEMPO LIBERO E PER LA CRESCITA UMANA, CULTURALE E SPORTIVA DELLA COLLETTIVITÀ INTERVENENDO ANCHE PRESSO LE STRUTTURE PUBBLICHE E PRIVATE DEL TERRITORIO (STRUTTURE SPORTIVE POLIVALENTI, STRUTTURE CINE-TEATRALI, SCUOLE, BIBLIOTECHE, CENTRI SERVIZI CULTURALI, STRUTTURE PER L'INFANZIA, PER I DIVERSAMENTE ABILI, PER LE CATEGORIE SVANTAGGIATE, CENTRI ANZIANI); ANCHE MEDIANTE EVENTI DI INTRATTENIMENTO, PROIEZIONI E VIDEO-PROIEZIONI DI FILM, MANIFESTAZIONI, EVENTI, FIERE, SPETTACOLI DI QUALSIASI GENERE RIVOLTI ALLA COLLETTIVITÀ SIA IN AMBIENTI PUBBLICI CHE PRIVATI, SIA ALL'APERTO CHE AL COPERTO, PRESSO SCUOLE ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI.
- E) COLLABORAZIONE CON LE AUTORITÀ LOCALI NELLA GESTIONE DELLE PROBLEMATICHE INERENTI LA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI; O A STRUTTURE DESTINATE DALLE AUTORITÀ LOCALI A RICOVERO ED ASSISTENZA DI ANIMALI (CD CANILI E GATTILI); AVVALERSI DI

PERSONALE PROFESSIONALE QUALIFICATO PER L'ESECUZIONE DELLA PROFILASSI VETERINARIA; VIGILARE SULLE MODALITÀ DI OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI IN TEMA DI PROTEZIONE ANIMALI; PROTEGGERE IL DIRITTO ALLA VITA ED ALLA DIGNITÀ DEGLI ANIMALI.

- F) PROMOZIONE E TUTELA DEI DIRITTI DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (MSNA), FAVORIRE LA CRESCITA, L'AUTONOMIA E L'INTEGRAZIONE NELLA SOCIETÀ. L'ASSOCIAZIONE SI PROPONE DI PROMUOVERE ATTIVITÀ SOCIALI FINALIZZATE A FACILITARE LA PIENA INTEGRAZIONE DEI MSNA SUL TERRITORIO NAZIONALE. FACILITARE LE RELAZIONI TRA I TUTORI DI MSNA E LE ISTITUZIONI, PROMUOVERE AZIONI DI SENSIBILIZZAZIONE RIVOLTI AI TUTORI E AI MSNA, NONCHÉ SUPPORTARE I TUTORI DI MSNA IN OGNI NECESSITÀ RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DELLA LORO FUNZIONE, COLLABORARE IN COORDINAMENTO E DI INTESA CON ALTRE ANALOGHE ASSOCIAZIONI TERRITORIALI.

L'ASSOCIAZIONE, INOLTRE, POTRÀ SVOLGERE ATTIVITÀ ACCESSORIE CHE SI CONSIDERANO INTEGRATIVE E FUNZIONALI ALLO SVILUPPO DELL'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE DI SOLIDARIETÀ SOCIALE, NEI LIMITI CONSENTITI DAL D. LGS. 4 DICEMBRE 1997, N. 460 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI.

DURATA

ART. 5) LA DURATA DELL'ASSOCIAZIONE È ILLIMITATA E LA STESSA POTRÀ ESSERE SCIOLTA SOLO CON DELIBERA DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI ASSOCIATI.

SOCI

ART. 6) TUTTI I SOCI HANNO DIRITTO DI:

- A) PARTECIPARE A TUTTE LE ATTIVITÀ PROMOSSE DALL'ASSOCIAZIONE;
- B) PARTECIPARE ALLA VITA ASSOCIATIVA, ESPRIMENDO IL PROPRIO VOTO NELLE SEDI DEPUTATE, ANCHE PER L'APPROVAZIONE E LE MODIFICAZIONI DELLO STATUTO E DI EVENTUALI REGOLAMENTI;
- C) GODERE DELL'ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO PER LA NOMINA DEGLI ORGANI DIRETTIVI DELL'ASSOCIAZIONE.

ART. 7) DIRITTI E DOVERI DEI SOCI:

1. POSSONO FAR PARTE DELL'ASSOCIAZIONE TUTTI COLORO I QUALI, PERSONE FISICHE, SOCIETÀ, OPERATORI E FORNITORI DI SERVIZI TURISTICI, ASSOCIAZIONI ED ENTI (PER MEZZO DEI RAPPRESENTANTI LEGALI) RISULTINO IN POSSESSO DEI SEGUENTI REQUISITI:

- A) CONDIVIDERE GLI SCOPI E LE FINALITÀ DELL'ASSOCIAZIONE;
- B) ACCETTARE LO STATUTO E L'EVENTUALE REGOLAMENTO INTERNO;
- C) PRESTARE LA PROPRIA OPERA PER SOSTENERE L'ATTIVITÀ DELL'ASSOCIAZIONE.

2. PER OTTENERE LA QUALIFICA DI SOCIO OGNI ASPIRANTE DOVRÀ PRESENTARE DOMANDA AL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'ASSOCIAZIONE IN BASE ALLA MODULISTICA PREDISPOSTA DALL'ASSOCIAZIONE NELLA QUALE VERRANNO RICHIESTI: - NOME E COGNOME, O DENOMINAZIONE IN CASO DIVERSO DALLE PERSONE FISICHE, LUOGO E DATA DI NASCITA, RESIDENZA CODICE FISCALE E QUANT'ALTRO EVENTUALMENTE NECESSARIO IN BASE A DISPOSIZIONI NORMATIVE SPECIFICHE; - DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLO STATUTO ED IMPEGNO AD ATTENERSI ALLE CLAUSOLE IVI CONTENUTE NONCHÉ ALLE DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI SOCIALI.

3. E' COMPITO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELIBERARE, SENZA OBBLIGO DI MOTIVAZIONE, SULL'AMMISSIONE DEI SOCI ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.

4. I SOCI POSSONO ESSERE:

A) **SOCI FONDATORI:** LE PERSONE FISICHE O GIURIDICHE CHE HANNO FIRMATO L'ATTO COSTITUTIVO E QUELLI CHE, SUCCESSIVAMENTE E CON DELIBERA INSINDACABILE ED INAPPELLABILE DEL COMITATO DIRETTIVO, SARANNO AMMESSI CON TALE QUALIFICA IN RELAZIONE ALLA LORO FATTIVA OPERA NELL'AMBIENTE ASSOCIATIVO. SONO TENUTI AL PAGAMENTO DI UNA QUOTA ANNUALE STABILITA DAL CONSIGLIO DIRETTIVO;

B) **SOCI ORDINARI:** LE PERSONE FISICHE CHE ADERISCONO ALL'ASSOCIAZIONE PRESTANDO UN'ATTIVITÀ PREVALENTEMENTE GRATUITA E VOLONTARIA SECONDO LE MODALITÀ STABILITE DAL CONSIGLIO DIRETTIVO. SONO TENUTI AL PAGAMENTO DI UNA QUOTA ANNUALE STABILITA DAL CONSIGLIO DIRETTIVO;

C) **SOCI ONORARI:** LE PERSONE FISICHE O GIURIDICHE E GLI ENTI CHE ABBIANO ACQUISITO PARTICOLARI MERITI PER LA LORO OPERA A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE O CHE SIANO IMPOSSIBILITATI A FARNE PARTE EFFETTIVA PER ESPRESSO DIVIETO NORMATIVO. IL CONSIGLIO DIRETTIVO PUÒ ANCHE NOMINARE "SOCI ONORARI" QUELLE PERSONE CHE HANNO FORNITO UN PARTICOLARE CONTRIBUTO ALLA VITA DELL'ASSOCIAZIONE STESSA.

D) **SOCI SOSTENITORI O PROMOTORI:** COLORO CHE CONTRIBUISCONO AGLI SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE IN MODO GRATUITO O MEDIANTE CONFERIMENTO IN DENARO O NATURA. POSSONO ESSERE SOCI SOSTENITORI: - COLORO CHE FORNISCONO ESCLUSIVAMENTE IL SOSTEGNO ECONOMICO ALLE ATTIVITÀ DELL'ASSOCIAZIONE. IL CONSIGLIO DIRETTIVO PUÒ ACCOGLIERE L'ADESIONE DI PERSONE GIURIDICHE IN QUALITÀ DI SOCIO SOSTENITORE, NELLA PERSONA DI UN SOLO RAPPRESENTANTE, MUNITO DEI POTERI, DESIGNATO CON APPOSITA DELIBERAZIONE DELL'ISTITUZIONE INTERESSATA. E' LASCIATA AL SINGOLO SOCIO SOSTENITORE LA LIBERTÀ E LA DISCREZIONALITÀ DEL CONTRIBUTO. SOCI SOSTENITORI SARANNO OLTRE ALLE PERSONE FISICHE TUTTI I PROFESSIONISTI, LE IMPRESE E GLI ENTI CHE VORRANNO PROMUOVERE I PROPRI SERVIZI E PRODOTTI AGLI ASSOCIATI E STIPULERANNO UNA APPOSITA CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE. E' LASCIATA AL SINGOLO SOCIO SOSTENITORE LA LIBERTÀ E LA DISCREZIONALITÀ DEL CONTRIBUTO;

SONO SOCI SOSTENITORI BENEMERITI, I PRIVATI O GLI ENTI CHE PARTECIPANO ALL'ATTIVITÀ DELL'ASSOCIAZIONE CON SPONSORIZZAZIONI SOTTO FORMA DI CONTRIBUTI FINANZIARI, OPPURE MEDIANTE DONAZIONE O COMODATO DI BENI O SERVIZI.

5. IL VERSAMENTO NON CREA ALTRI DIRITTI DI PARTECIPAZIONE E, SEGNOTAMENTE, NON CREA QUOTE INDIVISE DI PARTECIPAZIONE TRASMISSIBILI A TERZI, NÉ PER SUCCESSIONE A TITOLO PARTICOLARE NÉ PER SUCCESSIONE A TITOLO UNIVERSALE.

6. I VERSAMENTI NON SONO RIVALUTABILI NE RIPETIBILI IN NESSUN CASO E, PERTANTO, NON PUÒ FARSI LUOGO ALLA RICHIESTA DI RIMBORSO DI QUANTO VERSATO ALL'ASSOCIAZIONE NEMMENO IN CASO DI SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE NÉ IN CASO DI MORTE, ESTINZIONE, DI RECESSO O DI ESCLUSIONE DALL'ASSOCIAZIONE.

RISORSE ECONOMICHE

Art. 8) LE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE TRAGGONO LE RISORSE ECONOMICHE PER IL FUNZIONAMENTO E PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DA:

- A) QUOTE SOCIALI ANNUE STABILITE DAL CONSIGLIO DIRETTIVO;
- B) CONTRIBUTI STRAORDINARI DEGLI ASSOCIATI;
- C) EREDITÀ, DONAZIONI, LEGATI E LASCITI;
- D) CONTRIBUTI DELLO STATO, DELLE REGIONI, DI ENTI LOCALI, DI ENTI, ISTITUZIONI PUBBLICHE, ANCHE FINALIZZATI AL SOSTEGNO DI SPECIFICI E DOCUMENTATI PROGRAMMI REALIZZATI NELL'AMBITO DEI FINI STATUTARI, FONDAZIONI PUBBLICHE E PRIVATE, STRUTTURE PRIVATE DI OGNI GENERE E FORMA;
- E) CONTRIBUTI DELL'UNIONE EUROPEA E DI ORGANISMI INTERNAZIONALI;

- F) ENTRATE DERIVANTI DA PRESTAZIONI DI SERVIZI CONVENZIONATI;
- G) PROVENTI DELLE CESSIONI DI BENI E SERVIZI AGLI ASSOCIATI E A TERZI, ANCHE ATTRAVERSO LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ ECONOMICHE DI NATURA COMMERCIALE, ARTIGIANALE O AGRICOLA, SVOLTE IN MANIERA AUSILIARIA E SUSSIDIARIA E COMUNQUE FINALIZZATE AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI ISTITUZIONALI;
- H) EROGAZIONI LIBERALI DEGLI ASSOCIATI E DEI TERZI;
- I) ENTRATE DERIVANTI DA INIZIATIVE PROMOZIONALI FINALIZZATE AL PROPRIO FINANZIAMENTO, PER ESEMPIO: SPETTACOLI DI INTRATTENIMENTO, ATTIVITÀ LUDICHE QUALI FESTE, GITE, SOTTOSCRIZIONI ANCHE A PREMI;
- J) ALTRE ENTRATE COMPATIBILI CON LE FINALITÀ SOCIALI DELL'ASSOCIAZIONISMO DI PROMOZIONE SOCIALE.

IL PATRIMONIO SOCIALE INDIVISIBILE È COSTITUITO DA BENI MOBILI ED IMMOBILI, DONAZIONI, LASCITI O SUCCESSIONI. ANCHE NEL CORSO DELLA VITA DELL'ASSOCIAZIONE I SINGOLI ASSOCIATI NON POSSONO CHIEDERE LA DIVISIONE DELLE RISORSE COMUNI. I PROVENTI DELLE ATTIVITÀ, GLI UTILI E AVANZI DI GESTIONE, NONCHÉ FONDI, RISERVE O CAPITALI NON VERRANNO DISTRIBUITI, NEANCHE IN MODO INDIRETTO, DURANTE LA VITA DELL'ORGANIZZAZIONE SALVO CHE LA DESTINAZIONE O LA DISTRIBUZIONE NON SIANO IMPOSTI PER LEGGE E PERTANTO SARANNO UTILIZZATI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI ED IL RAGGIUNGIMENTO DEI FINI PERSEGUITI DALL'ASSOCIAZIONE. OGNI OPERAZIONE FINANZIARIA È DISPOSTA CON FIRMA DEL PRESIDENTE O, IN CASO DI IMPEDIMENTO, DEL VICEPRESIDENTE DELEGATO DAL PRESIDENTE.

ART. 9) LA PARTECIPAZIONE AVVIENE A TEMPO INDETERMINATO ED È ESPRESSAMENTE ESCLUSA LA TEMPORANEITÀ DELLA VITA ASSOCIATIVA, FERMO RESTANDO IN OGNI CASO IL DIRITTO AL RECESSO E LE CIRCOSTANZE DI CUI AI SUCCESSIVI COMMUNI DELL'ARTICOLO 9. IL SOCIO È TENUTO A:

- A) CORRISPONDERE LA QUOTA DI ISCRIZIONE ANNUALE E LE EVENTUALI QUOTE SUPPLETIVE NEI TERMINI FISSATI DAL CONSIGLIO DIRETTIVO;
- B) ALL'OSSERVANZA DELLO STATUTO NONCHÉ DELLE DELIBERE ASSEMBLEARI E DEL CONSIGLIO DIRETTIVO, E DELLE REGOLE DETTATE DALLE FEDERAZIONI ED ORGANISMI SPORTIVI E NON, NAZIONALI ED INTERNAZIONALI AI QUALI L'ASSOCIAZIONE DELIBERERÀ DI ADERIRE.
- C) I SOCI HANNO DIRITTO DI FREQUENTARE I LOCALI SOCIALI, DI SERVIRSI DELLE STRUTTURE GESTITE DALL'ASSOCIAZIONE NEGLI ORARI E NELLE MODALITÀ STABILITI, DI PARTECIPARE ALLE ATTIVITÀ CULTURALI E SPORTIVE, FORMATIVE, ALLE MANIFESTAZIONI PROMOSSE DALL'ASSOCIAZIONE E HANNO DIRITTO AD ESSERE ASSISTITI DA PERSONALE SPECIALIZZATO NELL'AMBITO DELLE MEDESIME ATTIVITÀ E DI PROPORRE NUOVI SOCI.
- D) I SOCI HANNO IL DOVERE DI DIFENDERE IL BUON NOME DELL'ASSOCIAZIONE.
- E) L'ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE IN QUALITÀ DI SOCIO FONDATORE O SOCIO ORDINARIO DI MAGGIORE ETÀ, COMPORTA, IN REGOLA CON IL VERSAMENTO DELLE QUOTE ASSOCIATIVE, IL DIRITTO DI PARTECIPARE ALLA GESTIONE DELL'ASSOCIAZIONE ATTRAVERSO L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO NELL'ASSEMBLEA PER L'APPROVAZIONE E LE MODIFICHE DELLO STATUTO E DEI REGOLAMENTI NONCHÉ PER LA NOMINA DEGLI ORGANI DIRETTIVI.

ART. 10) IL DECESSO DEL SOCIO NON CONFERISCE AGLI EREDI ALCUN DIRITTO NELL'AMBITO ASSOCIATIVO.

ASSEMBLEA DEI SOCI

ART. 11) GLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE SONO: L'ASSEMBLEA DEI SOCI, IL CONSIGLIO DIRETTIVO E IL PRESIDENTE.

ART. 12) L'ASSEMBLEA DEI SOCI È L'ORGANO SOVRANO DELL'ASSOCIAZIONE; È COMPOSTA DA TUTTI I SOCI PER I QUALI SUSSISTE TALE QUALIFICA AL MOMENTO DELLA CONVOCAZIONE E PUÒ ESSERE ORDINARIA O STRAORDINARIA.

ART. 13) L'ASSEMBLEA È CONVOCATO DAL PRESIDENTE ALMENO UNA VOLTA L'ANNO ENTRO QUATTRO MESI DALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO SOCIALE PER L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO E, COMUNQUE, OGNI VOLTA CHE IL CONSIGLIO DIRETTIVO LO RITENGA OPPORTUNO, OVVERO QUANDO VENGA FATTA RICHIESTA DA ALMENO 1/3 DEI SOCI, PURCHÉ IN REGOLA CON I VERSAMENTI DELLE QUOTE ASSOCIATIVE.

LA CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEVE ESSERE EFFETTUATA ALMENO 5 GIORNI PRIMA DELLA DATA DELLA RIUNIONE MEDIANTE INVIO E-MAIL / LETTERA CARTACEA E PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO SULLA HOME PAGE DEL SITO WEB DELL'ASSOCIAZIONE / AFFISSIONE DELL'AVVISO IN MANIERA BEN VISIBILE NEI LOCALI IN CUI VENGONO SVOLTE LE ATTIVITÀ ASSOCIATIVE. L'AVVISO DI CONVOCAZIONE DEVE CONTENERE IL GIORNO, L'ORA ED IL LUOGO DELLA PRIMA E DELLA SECONDA CONVOCAZIONE, NONCHÉ L'ORDINE DEL GIORNO.

Art. 14) POSSONO INTERVENIRE ALL'ASSEMBLEA (ORDINARIA O STRAORDINARIA), CON DIRITTO DI VOTO, TUTTI I SOCI MAGGIORENNI PURCHÉ IN REGOLA CON IL PAGAMENTO DELLE QUOTE ASSOCIATIVE; A CIASCUN SOCIO SPETTA UN SOLO VOTO. I SOCI MINORENNI E COLORO CHE NE ESERCITANO LA POTESTÀ GENITORIALE O LA TUTELA HANNO DIRITTO DI RICEVERE LA CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA E DI POTERVI ASSISTERE, MA NON HANNO DIRITTO NÉ DI PAROLA NÉ DI VOTO ATTIVO E PASSIVO.

I SOCI POSSONO FARSI RAPPRESENTARE NELL'ASSEMBLEA MEDIANTE DELEGA, COME DA DELIBERA DEL 18/03/2022, AVENDO L'ASSOCIAZIONE ASSUNTO CONNOTAZIONI DI ORGANIZZAZIONE E DI COORDINAMENTO A CARATTERE NAZIONALE.

LE VOTAZIONI DELL'ASSEMBLEA AVVERRANNO, SU INDICAZIONE DELLA STESSA, PER ALZATA DI MANO, PER APPELLO NOMINALE O CON VOTO SEGRETO.

Art. 15) ALL'ASSEMBLEA SPETTANO I SEGUENTI COMPITI:

IN SEDE ORDINARIA:

- APPROVARE IL RENDICONTO ECONOMICO-FINANZIARIO DELL'ANNO TRASCORSO;
- ELEGGERE IL PRESIDENTE E IL CONSIGLIO DIRETTIVO, STABILENDONE IL NUMERO DEI COMPONENTI;
- ELEGGERE I SOSTITUTI DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO EVENTUALMENTE DIMISSIONARI;
- DELIBERARE SU OGNI ALTRO ARGOMENTO DI CARATTERE ORDINARIO E DI INTERESSE GENERALE POSTO ALL'ORDINE DEL GIORNO.

IN SEDE STRAORDINARIA:

- DELIBERARE SULLA TRASFORMAZIONE, FUSIONE E SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE;
- DELIBERARE SULLE PROPOSTE DI MODIFICA DELLO STATUTO;
- DELIBERARE SU OGNI ALTRO ARGOMENTO DI CARATTERE STRAORDINARIO E DI INTERESSE GENERALE POSTO ALL'ORDINE DEL GIORNO.

Art. 16) L'ASSEMBLEA ORDINARIA, PRESIDUTA DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO IL QUALE NOMINA FRA I SOCI UN SEGRETARIO VERBALIZZANTE, È VALIDAMENTE COSTITUITA IN PRIMA CONVOCAZIONE CON LA PRESENZA DEL 50% PIÙ UNO DEI SOCI, IN SECONDA CONVOCAZIONE QUALUNQUE SIA IL NUMERO DEI SOCI PRESENTI.

L'ASSEMBLEA ORDINARIA DELIBERA VALIDAMENTE, SIA IN PRIMA CHE IN SECONDA CONVOCAZIONE, CON LA MAGGIORANZA DEL 50% PIÙ UNO DEI PRESENTI SU TUTTE LE QUESTIONI POSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO.

TRA LA PRIMA E LA SECONDA CONVOCAZIONE DEVE INTERCORRERE ALMENO UN'ORA.

Art. 17) L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA È PRESIDUTA DA UN PRESIDENTE NOMINATO DALL'ASSEMBLEA STESSA A MAGGIORANZA SEMPLICE, IL QUALE NOMINA A SUA VOLTA FRA I SOCI UN SEGRETARIO VERBALIZZANTE.

PER MODIFICARE L'ATTO COSTITUTIVO E LO STATUTO, L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA È VALIDAMENTE COSTITUITA CON LA PRESENZA DI ALMENO TRE QUARTI DEGLI ASSOCIATI E DELIBERA CON LA MAGGIORANZA DEL 50% PIÙ UNO DEI PRESENTI.

PER DELIBERARE LO SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE E LA DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO, OCCORRE IL VOTO FAVOREVOLE DI ALMENO TRE QUARTI DEGLI ASSOCIATI.

CONSIGLIO DIRETTIVO E PRESIDENTE

Art. 18) IL CONSIGLIO DIRETTIVO È L'ORGANO ESECUTIVO E GESTIONALE DELL'ASSOCIAZIONE ED È ELETTO DALL'ASSEMBLEA OGNI 2 ANNI.

ESSO È COMPOSTO DA UN MINIMO DI 5 A UN MASSIMO DI 20 MEMBRI, IVI COMPRESO IL PRESIDENTE CHE NE È MEMBRO DI DIRITTO. I

MEMBRI DEL CONSIGLIO SONO RIELEGGIBILI E TUTTI GLI INCARICHI SI INTENDONO A TITOLO GRATUITO. IL CONSIGLIO DIRETTIVO PUÒ ESSERE REVOCATO DALL'ASSEMBLEA SOCI; ESSO RIMARRÀ IN CARICA COMUNQUE FINO ALL'ELEZIONE DEL NUOVO. IN CASO DI DIMISSIONI DI UN COMPONENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO, VIENE COOPTATO IL PRIMO DEI NON ELETTI.

ALL'INTERNO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO SARANNO NOMINATI UNO O PIÙ VICE PRESIDENTI, UN SEGRETARIO E UN TESORIERE. AL PRESIDENTE, CHE HA LA RAPPRESENTANZA LEGALE DELL'ASSOCIAZIONE, POTRANNO ESSERE DELEGATI PARTE DEI POTERI SPETTANTI AL CONSIGLIO DIRETTIVO.

GLI AMMINISTRATORI NON POSSONO RICOPRIRE LA MEDESIMA CARICA IN ASSOCIAZIONI DI ANALOGA NATURA.

Art. 19) IL CONSIGLIO DIRETTIVO È DOTATO DEI PIÙ AMPI POTERI PER LA GESTIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE. AL CONSIGLIO DIRETTIVO COMPETONO IN PARTICOLARE:

- LE DECISIONI INERENTI LE SPESE ORDINARIE E STRAORDINARIE, DI ESERCIZIO E IN C/CAPITALE, PER LA GESTIONE DELL'ASSOCIAZIONE;
- LE DECISIONI RELATIVE ALLE ATTIVITÀ E AI SERVIZI ISTITUZIONALI, COMPLEMENTARI E COMMERCIALI DA INTRAPRENDERE PER IL MIGLIORE CONSEGUIMENTO DELLE FINALITÀ ISTITUZIONALI DELL'ASSOCIAZIONE;
- LE DECISIONI INERENTI LA DIREZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE E IL COORDINAMENTO DEI COLLABORATORI E DEI PROFESSIONISTI DI CUI SI AVVALE L'ASSOCIAZIONE;
- LA REDAZIONE ANNUALE DEL RENDICONTO ECONOMICO-FINANZIARIO DA SOTTOPORRE ALL'APPROVAZIONE DELL'ASSEMBLEA ENTRO I QUATTRO MESI DALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO;
- LA PREDISPOSIZIONE DELLA RELAZIONE ANNUALE SULLE ATTIVITÀ SVOLTE E GLI OBIETTIVI RAGGIUNTI DA SOTTOPORRE ALL'ASSEMBLEA;
- LA PRESENTAZIONE DI UN PIANO PROGRAMMATICO RELATIVO ALLE ATTIVITÀ DA SVOLGERE NEL NUOVO ANNO SOCIALE;
- LA DETERMINAZIONE DELLE QUOTE SOCIALI;
- LA FACOLTÀ DI NOMINARE, TRA I SOCI ESTERNI AL CONSIGLIO, DEI DELEGATI ALLO SVOLGIMENTO DI PARTICOLARI FUNZIONI STABILITE DI VOLTA IN VOLTA DAL CONSIGLIO DIRETTIVO STESSO;
- LA REDAZIONE E APPROVAZIONE DEI REGOLAMENTI AMMINISTRATIVI E LE PROPOSTE DI MODIFICA DELLO STATUTO DA SOTTOPORSI ALLA SUCCESSIVA APPROVAZIONE DELL'ASSEMBLEA;
- LA DELIBERA SULL'AMMISSIONE DI NUOVI SOCI;
- OGNI FUNZIONE CHE LO STATUTO O LE LEGGI NON ATTRIBUISCANO AD ALTRI ORGANI.

Art. 20) IL CONSIGLIO DIRETTIVO SI RIUNISCE ALMENO DUE VOLTE L'ANNO OVVERO OGNI QUAL VOLTA IL PRESIDENTE O LA MAGGIORANZA DEI MEMBRI LO RITERRÀ NECESSARIO. LE CONVOCAZIONI DEL CONSIGLIO DEBBONO ESSERE EFFETTUATE CON AVVISO SCRITTO DA RECAPITARSI ALMENO 5 GIORNI PRIMA DELLA DATA DELLA RIUNIONE; TALE AVVISO DEVE CONTENERE L'ORDINE DEL GIORNO, LA DATA, L'ORARIO ED IL LUOGO DELLA SEDUTA. LE RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO SONO IN UNICA CONVOCAZIONE, SONO VALIDE CON LA PRESENZA DI ALMENO LA MAGGIORANZA DEI SUOI COMPONENTI E

SONO PRESIDUTE DAL PRESIDENTE O, IN SUA ASSENZA, DA UN CONSIGLIERE DESIGNATO DAI PRESENTI. IN CASO DI PARITÀ DI VOTI PREVALE IL VOTO DEL PRESIDENTE. LE SEDUTE E LE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO SONO FATTE CONSTARE DA PROCESSO VERBALE SOTTOSCRITTO DAL PRESIDENTE E DAL SEGRETARIO.

ART.21) IL PRESIDENTE HA LA FIRMA E LA RAPPRESENTANZA LEGALE E GIUDIZIALE DELL'ASSOCIAZIONE. È ELETTO DALL'ASSEMBLEA DEI SOCI, INSIEME AI MEMBRI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO, OGNI 5 ANNI. EGLI PRESIEDE L'ASSEMBLEA E IL CONSIGLIO DIRETTIVO E NE PROVVEDE ALLA CONVOCAZIONE, VIGILA SULL'ESECUZIONE DELLE DELIBERE DELL'ASSEMBLEA E DEL CONSIGLIO DIRETTIVO E, NEI CASI DI URGENZA, PUÒ ESERCITARE I POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO SALVO RATIFICA DA PARTE DI QUEST'ULTIMO ALLA PRIMA RIUNIONE UTILE.

ART. 22) IL VICE PRESIDENTE COADIUVA O SOSTITUISCE IL PRESIDENTE IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO.

ART. 23) LA GESTIONE DELL'ASSOCIAZIONE È CONTROLLATA DA UN REVISORE, ELETTO DALL'ASSEMBLEA, LA QUALE NE STABILISCE ANCHE L'EVENTUALE COMPENSO; IL REVISORE DURA IN CARICA TRE ANNI, E NON PUÒ CONTESTUALMENTE RICOPRIRE LA CARICA DI CONSIGLIERE. IL REVISORE ACCERTA LA REGOLARE TENUTA DELLA CONTABILITÀ SOCIALE, REDIGE UNA RELAZIONE AI BILANCI ANNUALI, PUÒ ACCERTARE LA CONSISTENZA DI CASSA E DEI VALORI E TITOLI DI PROPRIETÀ SOCIALE, E PUÒ PROCEDERE IN QUALSIASI MOMENTO AD ATTI DI ISPEZIONE E DI CONTROLLO. IL REVISORE, OVE RITENGA CHE SIANO STATI COMPIUTI ATTI CONTRARI ALLO STATUTO O ALLA LEGGE, O COMUNQUE IDONEI AD ARRECARRE DANNO ALL'ASSOCIAZIONE, PUÒ DENUNCIARE PER ISCRITTO ALL'ASSEMBLEA I FATTI DI CUI TRATTASI

ART. 24) ALL'ASSOCIAZIONE È VIETATO DISTRIBUIRE, ANCHE IN MODO INDIRETTO, UTILI O AVANZI DI GESTIONE COMUNQUE DENOMINATI, NONCHÉ FONDI, RISERVE O CAPITALE DURANTE LA VITA DELL'ASSOCIAZIONE STESSA, A MENO CHE LA DESTINAZIONE O LA DISTRIBUZIONE NON SIANO IMPOSTE PER LEGGE. L'ASSOCIAZIONE HA OBBLIGO DI IMPIEGARE GLI UTILI O GLI AVANZI DI GESTIONE PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI E DI QUELLE AD ESSE DIRETTAMENTE CONNESSE.

ART.25) LO SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE E LA DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO SONO DELIBERATI DALL'ASSEMBLEA, CON LE MAGGIORANZE DI CUI ALL'ART. 13; SE NECESSARIO, L'ASSEMBLEA PROVVEDE ALLA NOMINA DI UNO O PIÙ LIQUIDATORI, ANCHE NON SOCI, DETERMINANDONE GLI EVENTUALI COMPENSI. IN CASO DI SCIoglimento, PER QUALUNQUE CAUSA, L'ASSOCIAZIONE HA L'OBBLIGO DI DEVOLVERE IL SUO PATRIMONIO A FINI DI PUBBLICA UTILITÀ AD ALTRA ASSOCIAZIONE CHE PER LEGGE, STATUTO O REGOLAMENTO PERSEGUANO FINALITÀ CONFORMI AI FINI ISTITUZIONALI DELL'ASSOCIAZIONE, SENTITO L'ORGANISMO DI CONTROLLO DI CUI ALL'ART. 3, COMMA 190, DELLA L. 23/12/1996 N. 662, SALVO DIVERSA DESTINAZIONE IMPOSTA DALLA LEGGE.

NORME FINALI

ART. 26) LA DECISIONE SU QUALSIASI CONTROVERSIA CHE POTESSE SORGERE TRA GLI ASSOCIATI, O TRA COSTORO E L'ASSOCIAZIONE O GLI ORGANI DELLA STESSA, ECCETTO QUELLE CHE PER LEGGE NON SONO COMPROMISSIBILI CON ARBITRI, SARÀ DEFERITA AL GIUDIZIO DI TRE ARBITRI, DI CUI DUE DA NOMINARSI DA CIASCUNA DELLE PARTI CONTENDENTI, ED IL TERZO DI COMUNE ACCORDO. IN CASO DI MANCATO ACCORDO, IL CONSIGLIO DIRETTIVO INCARICHERÀ IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE OVE HA SEDE L'ASSOCIAZIONE DI ESEGUIRE LA NOMINA DEL TERZO ARBITRO.

ART. 27) PER QUANTO NON ESPRESSAMENTE PREVISTO DAL PRESENTE STATUTO, SI FA RIFERIMENTO ALLE VIGENTI DISPOSIZIONI LEGISLATIVE IN MATERIA.

IL PRESENTE STATUTO È STATO APPROVATO DAI SOCI CON DELIBERA DEL 27/03/2022.

Firmato digitalmente da: ROBERTO CARDAMONE
Data: 20/05/2022 17:13:59